



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese
Registrato il 17 FEB. 2016
al N° 421 Serie 3

Statuto dell'Associazione Betty Boys

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29 gennaio 2016



Per delega del Direttore provinciale
Orazio Andena
Il Procuratore
Antonello Zoccoler

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione di Volontariato denominata "Betty Boys" (CF. 95080660129), iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato (sezione Provinciale di Varese) numero 384, pratica 275, è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualifica di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente di essere considerata ONLUS di diritto.

Art. 2 - Fondazione

La storia dei "Betty Boys" ebbe inizio il 13 aprile 2006, quando Anna perse la mamma Elisabetta in seguito ad una grave malattia.

Fr. Lawrence, un prete missionario di Kolli Hills (Tami Nadu, India), propose di intitolare alla memoria di Elisabetta (Betty) una scuola-ostello con cui collaborava il marito di Elisabetta, Libero. Nacque così, il 7 dicembre 2007, la "Betty Boys Home".

Anna e alcuni amici allora decisero di dar vita al "BBD", Betty Boys Day, una giornata annuale di raccolta fondi con lo scopo di sostenere la "Betty Boys Home".

Il desiderio di collaborare di questi amici, a cui, col passare del tempo, se ne aggiunsero molti altri, era generato dallo stupore e gratitudine che da un evento tragico e in apparenza privo di significato, come la morte di una persona cara, fosse misteriosamente germogliato un piccolo fiore di speranza dall'altra parte del mondo.

Dopo diversi anni, il 21 febbraio 2014, è nata l'associazione "Betty Boys".

Art. 3 - Durata

L'Associazione "Betty Boys", più avanti chiamata per brevità Associazione, ha durata illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 4 - Sede

L'Associazione ha sede in Varese.

L'eventuale variazione della sede sociale, nell'ambito del Comune di Varese, potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo, e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 - Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione persegue il fine di sostenere l'opera "Betty Boys Home" dei missionari di San Francesco di Sales (MSFS), situata a Kolli Hills (Namakkal district) nello stato indiano del Tamil Nadu.

In particolare:

- sostiene e finanzia le attività educative rivolte ai bambini ospitati
- finanzia il mantenimento e miglioramento della struttura
- collabora con i missionari di San Francesco di Sales (MSFS South East India Province)

L'associazione si riserva la possibilità di sostenere saltuariamente anche altre opere e associazioni di beneficenza, a fronte di una discussione in assemblea, e con il voto a favore della maggioranza dei soci.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- Iniziative sportive e culturali
- Eventi per raccolte occasionali fondi
- Sostegno a distanza dei bambini
- Attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali
- Ogni altra attività utile e consentita dalla normativa di riferimento.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Soci

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. L'associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori
- Volontari
- Onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Ammissione e decadenza dei soci

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

La qualità di socio si perde:

- per morte
- per morosità nel pagamento della quota associativa
- dietro presentazione di dimissioni scritte
- per esclusione

Nei primi tre casi la perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di legge e/o norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

L'esclusione di un socio deliberata dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione presentando richiesta di dimissioni scritte al consiglio direttivo.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo .

Art. 7 - Sostenitori

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 8 - Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Revisore Unico dei Conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Socio eletto all'uopo dagli altri soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata:

- dal Presidente
- dal Consiglio Direttivo
- da almeno un decimo degli associati, quando ne è fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione, che devono avvenire in giorni differenti.

L'avviso di convocazione per le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, deve essere inviato a tutti gli associati con lettera da inviarsi a mezzo fax, a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 7 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Presenza in Assemblea

La presenza in Assemblea è concessa anche nella forma di audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ciascun socio presente può essere latore di massimo 3 deleghe.

Modalità di voto

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Il diritto di voto dei soci minorenni è delegato a chi ne ha la tutela.

Assemblea Ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo
- definisce il programma generale annuale di attività
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 6
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Assemblea Straordinaria dei soci

L'Assemblea straordinaria è valida in presenza di almeno la metà degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dello Statuto, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di tutti i presenti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 12 membri, nominati dall'Assemblea, più l'eventuale presidente onorario, se eletto, ai sensi dell'Art. 11; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell'ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere eletto all'uopo dagli altri membri.

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 3 giorni prima della riunione.

Presenza in Consiglio

Le riunioni sono valide anche se realizzate nella forma di audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

E' ammessa la presenza alle sedute del consiglio di altri soci o di ospiti, senza diritto di voto, se invitati a fronte di motivata causa da un membro del consiglio.

Poteri e doveri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- nomina tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- nomina tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come definito nel presente statuto.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Presidente onorario

L'Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

Il Presidente onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo, può quindi partecipare, con diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

La carica di Presidente onorario ha tempo indeterminato, ed è revocabile solo con voto unanime dell'assemblea dei soci o per dimissioni dello stesso.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 14 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso può essere nominato dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Revisore, se eletto, rimane in carica 3 esercizi, o per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Revisore, almeno 1 volta per esercizio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Art. 15 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria nelle modalità previste del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto interamente ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, o devoluto al fine di sostenere la "Betty Boys Home".

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 17 - Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lozza, 29 gennaio 2016



IL SEGRETARIO
Andrea Chinellato



IL PRESIDENTE
Marco Megna



IL PRESIDENTE ONORARIO
Anna Aber Buzzi